



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

**DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
Ufficio del Dirigente Generale
Area Tributi**

Roma, 9 maggio 2011

AI **DIRIGENTI GENERALI CENTRALI
E REGIONALI**

NOTA OPERATIVA N. 6

AI **DIRIGENTI DEGLI UFFICI CENTRALI,
REGIONALI, PROVINCIALI, TERRITORIALI
E DELLE STRUTTURE SOCIALI**

Allegati: 4

AI **COORDINATORI GENERALI DELLE
CONSULENZE PROFESSIONALI**

LORO SEDI

**OGGETTO: Assistenza fiscale diretta ed indiretta per pensionati e personale dipendente:
Modello 730/2011**

**Modalità e scadenze per l'effettuazione dei conguagli contabili risultanti
dall'elaborazione dei modelli fiscali Mod. 730-3 (*assistenza diretta*) o Mod. 730-4
(*CAF*). Consegna dei Modelli elaborati. Trasmissione buste del Modello 730-1.**

SOMMARIO

Premessa

- 1. Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate**
- 2. Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle buste contenenti i modelli 730-1**
- 3. Consegna ai richiedenti l'assistenza diretta dei modelli 730 elaborati**
 - Assistenza prestata dalle Sedi Provinciali e Territoriali
 - Assistenza prestata dall'Area Tributi al personale della Direzione Generale
- 4. Rateizzazione mensile in sede di 730**
- 5. Conguagli**
 - A debito - Incapienza retribuzione mensile
 - A credito
- 6. Applicazione clausola di salvaguardia al conguaglio**
- 7. Assenza di retribuzione e/o pensione**
- 8. Decesso del contribuente**
- 9. Eventi eccezionali**

Allegato A – Tabella codici per F24

Allegato B – Bolla per invio buste 730/1

Allegato C - Lettera salvaguardia un quinto

Allegato D - Lettera salvaguardia doppio minimo

PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 14/E del 14 marzo 2011 ha emanato disposizioni alle quali debbono attenersi i sostituti d'imposta (come l'Inpdap) ed i CAF in sede di conguaglio per l'assistenza fiscale, Modello 730/2011, prestata nel corrente anno.

Vengono, pertanto, forniti i seguenti chiarimenti.

Preliminarmente si rammentano **le mensilità a partire dalle quali** l'Istituto provvederà all'effettuazione dei conguagli provenienti dalla liquidazione del modello 730/2011:

❖	PER IL PERSONALE DIPENDENTE	DA LUGLIO	2011
❖	PER I PENSIONATI DEI FONDI INTEGRATIVI	DA LUGLIO/AGOSTO	2011
❖	PER I PENSIONATI	DA AGOSTO	2011
❖	PER I MODELLI 730/2011 INTEGRATIVI	A DICEMBRE	2011

Le suddette scadenze sono certe per chi ha richiesto l'assistenza direttamente all' **INPDAP** (*assistenza diretta*) mentre per chi ha richiesto l'assistenza ai **CAF** può verificarsi che, ove la comunicazione, del risultato contabile (730-4), dovesse pervenire oltre il 30 giugno 2011 (*termine previsto dalla norma*), l'Inpdap procederà all'effettuazione del conguaglio nel primo mese utile successivo alla comunicazione.

Le comunicazioni 730-4 dei CAF relative ai 730 integrativi (o comunque comunicazioni 730-4 tardive) non possono essere prese in considerazione dagli Uffici Inpdap se pervenute oltre il termine ultimo previsto del 10 novembre 2011.

Tale disposizione è oltremodo necessaria in quanto la suddetta data del 10 novembre è anche il termine operativamente utile per permettere all'Istituto di utilizzare l'ultima mensilità dell'anno (*dicembre*) per effettuare l'eventuale conguaglio conseguente alla liquidazione del risultato contabile contenuto nel Modello 730-4.

E' opportuno che gli Uffici preposti al ricevimento dei Modelli 730-4 verifichino la regolare provenienza degli stessi e restituiscano immediatamente ai CAF e ai professionisti abilitati i Modelli 730-4 relativi a persone con le quali l'Inpdap non intrattiene alcun rapporto di lavoro e/o pensione.

Dall'anno 2006, a norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 137 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, **né a credito né a debito**, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione **non supera il limite di dodici euro**.

Tuttavia danno luogo alle operazioni di conguaglio le somme a credito Irpef, addizionale comunale e regionale, anche di importo non superiore a dodici euro se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito ICI.

1. TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE DICHIARAZIONI ELABORATE

Il termine ultimo, per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte del sostituto d'imposta, delle dichiarazioni elaborate e del prospetto di liquidazione Modello 730-3, è il **30 giugno 2011**.

Atteso che una parte del compenso riconosciuto all'Inpdap, quale sostituto d'imposta, alimenta il fondo integrativo di ente, è necessario il rispetto di tale termine in quanto è previsto che: "non spetta alcun tipo di compenso per la sola effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, per le dichiarazioni trasmesse tardivamente, per quelle identificate come "rettifiche" (anche se costituiscono l'unica dichiarazione trasmessa) e per le dichiarazioni, duplicate e annullate".

Nell'ambito della piattaforma integrata Fisco, la gestione WEB Intranet del servizio di assistenza fiscale consentirà centralmente la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate e del prospetto di liquidazione modello 730-3.

2. TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE BUSTE CONTENENTI I Modelli 730-1 (scelta dell'8 e del 5 per mille).

In base alle modalità previste nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2011, **ogni Ufficio Inpdap** che presta assistenza fiscale diretta, **entro il termine del 30 giugno 2011, deve consegnare ad un ufficio postale** le schede per la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, modelli 730-1, contenute nell'apposita busta. Al riguardo devono compilare la bolla di consegna di cui all'*Allegato "B"* della presente Nota operativa, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a **cento pezzi**. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Modello 730-1" e devono essere indicati:

- denominazione del sostituto d'imposta > **INPDAP**
- il codice fiscale Inpdap > **97095380586**
- il domicilio fiscale Inpdap > **Viale Aldo Ballarin, 42 – 00142 ROMA**

3. CONSEGNA AI RICHIEDENTI L'ASSISTENZA DIRETTA DEI MODELLI 730 ELABORATI

▪ Assistenza diretta prestata dalle Sedi Provinciali e Territoriali

Al termine delle operazioni di lavorazione, i Modelli 730 elaborati, con una predisposizione di stampa massiva e centralizzata, verranno inviati tramite Postel agli interessati per consentire ai medesimi di effettuare il più rapidamente possibile le verifiche sulle elaborazioni. **E' facoltà di ogni Sede organizzare autonomamente, tramite stampa individuale in loco, la consegna diretta del Modello elaborato al fine di accelerare i tempi di verifica da parte del pensionato.** Pertanto, dall'invio centralizzato saranno esclusi tutti i modelli che risulteranno ufficialmente stampati (*segnalati nell'applicativo da una piccola icona raffigurante una stampante*).

Sarà cura, comunque, delle singole Sedi comunicare via posta elettronica al servizio di assistenza Help Fisco (helpfisco@inpdap.gov.it), il più celermente possibile, il termine delle operazioni di inserimento e convalida dei Modelli 730, per dar modo alla D.C. Sistemi Informativi di iniziare rapidamente le procedure di invio centralizzato.

▪ **Assistenza diretta prestata dall'Area Tributi al personale della Direzione Generale - Roma**

Il personale della Direzione Generale in Roma - *che ha richiesto l'assistenza fiscale all'Area Tributi della Direzione Centrale Ragioneria e Finanza* – riceverà il modello elaborato, per la relativa verifica, **tramite posta elettronica Inpdap** al proprio indirizzo. Eventuali anomalie devono essere segnalate il più celermente possibile , tramite Posta Elettronica o di persona, al funzionario dell'Area Tributi da cui è pervenuto il Modello. Sarà cura dell'Area Tributi provvedere in tempi brevissimi alla rettifica e successivo re-inoltro del Modello 730 corretto. **I funzionari autorizzati all'invio tramite Posta Elettronica Inpdap dei Modelli 730 elaborati sono: Gasparini Giuseppe (responsabile dell'Area Tributi); Mazzarella Fabiana; Ustolini Tiziana; Lafragola Paola; Pensa Antonio; Iatrino Enza.**

Si rammenta che eventuali rettifiche dei Modelli 730 elaborati devono essere effettuate nei tempi più brevi possibili e nel caso che durante le operazioni di liquidazione, siano riscontrate anomalie o incongruenze tali da determinare l'interruzione da parte dell'Inpdap dell'assistenza fiscale, le Sedi provvederanno ad informarne tempestivamente il sostituto, il quale, se necessario, dovrà presentare entro i termini ordinari previsti la dichiarazione dei redditi con il Modello Unico 2011 Persone Fisiche.

4. RATEIZZAZIONE MENSILE SCELTA IN SEDE DI 730

Il contribuente che presenta il modello 730 ha la facoltà di chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma eventualmente dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef, acconto dell'addizionale comunale, e acconto del 20 per cento di alcuni redditi soggetti a tassazione separata.

Infatti, nel Mod. 730 è prevista, nel Quadro F, Sezione V - rigo F6 - colonna 5 l'indicazione del numero delle rate (*che saranno di uguale importo*) in cui può essere frazionato il debito relativo all'imposta dovuta a saldo sui redditi 2010 o sul 1° acconto per i redditi 2011.

Al riguardo, le norme di assistenza fiscale prevedono che:

- **la rateizzazione è compresa tra i mesi di luglio e novembre;**
- il numero minimo di rate previsto è "2";
- il numero massimo di rate previsto è "5";
- **l'interesse da calcolare a partire dalla seconda rata è pari allo 0,33% mensile;**
- se le operazioni contabili iniziano successivamente alla retribuzione/pensione del mese di luglio il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate il più vicino possibile alla scelta indicata dal contribuente, con l'ultima rata non oltre il mese di novembre 2011;

- non è possibile richiedere la rateizzazione della seconda od unica rata di acconto dell'Irpef per l'anno 2011;
 - **i criteri sopra esposti valgono sia per l'assistenza diretta prestata dall'Inpdap sia per i risultati contabili comunicati all'Istituto dai CAF con il Mod. 730-4 (assistenza indiretta).**
- **Secondo o unico acconto**

Il contribuente che non intenda effettuare alcun versamento Irpef a titolo di 2^a o unica rata di acconto o intenda effettuarlo di importo inferiore - *ove non già indicato negli appositi punti del Modello 730* - deve inviare la relativa comunicazione **entro il 30/09/2011:**

- **all'Ufficio Inpdap competente per territorio se trattasi di pensionato;**
- **alla D.C. Risorse Umane – Ufficio III^o, se trattasi di dipendente o pensionato dei Fondi Integrativi ex Enpas e Enpdep.**

5. CONGUAGLI

I sostituti di imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal mese di luglio devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 trasmessi entro il 30 Giugno 2011 dai Caf o dai professionisti abilitati.

I sostituti devono, comunque, tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile (*10 novembre 2011*) per effettuare i conguagli entro l'anno 2011.

Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta, tenendo conto dell'operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli.

- **CONGUAGLIO A DEBITO – Incapienza retribuzione mensile**

Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di **luglio 2011 (dipendenti)** o **dalle pensioni erogate dal mese di agosto 2011.**

Nel caso che nel primo mese in cui iniziano le operazioni contabili di conguaglio, **sia per assistenza diretta sia per assistenza indiretta**, la retribuzione/pensione sia insufficiente per trattenere l'importo dovuto dal contribuente che ha richiesto l'assistenza fiscale, la parte residua di debito va recuperata nel mese successivo dall'Ufficio che gestisce la spesa per i dipendenti e per i pensionati ex Fondi Enpas-Enpdep, ovvero, con sistema automatizzato per i pensionati gestiti dalle Sedi periferiche.

In caso di ulteriore incapienza il residuo debito sarà recuperato con le medesime modalità nei mesi successivi e, comunque, entro l'anno 2011.

Al riguardo si ricorda che:

- a partire dalla seconda rata, in cui è suddiviso il debito, va applicato l'interesse dello **0,40%** mensile;

- se l'incapienza mensile è conseguenza di una richiesta di rateizzazione, oltre all'interesse **dello 0,33%** mensile per la rateizzazione, si conteggia in aggiunta anche l'interesse dello **0,40%** mensile per incapienza;
- l'incapienza mensile relativa alla seconda od unica rata d'acconto Irpef del mese di novembre 2010, può essere ripartita unicamente sulle retribuzioni/pensioni di novembre e dicembre. Sull'importo ricadente sulla mensilità di dicembre va calcolato in aggiunta l'interesse mensile dello 0,40%;
- se i mesi del 2011, a disposizione per coprire le eventuali incapienze, non sono sufficienti ad estinguere il debito, verranno comunicati all'interessato, **entro il 31 dicembre 2011**, gli importi ancora dovuti utilizzando le stesse voci contenute nel 730-3. Nella comunicazione suddetta, si deve far presente che gli importi ancora dovuti al 31.12.2011 vanno versati direttamente dal contribuente **entro il 15 gennaio 2012**, con la maggiorazione degli interessi dello 0,40% mensile, nei modi previsti per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
- **Per i pensionati la comunicazione sopra indicata avverrà con invio centralizzato da Gestione Fisco e sarà allegato, alla comunicazione medesima, il modello di pagamento F24 pre-compilato. Le medesime comunicazioni saranno visibili agli operatori on-line nell'applicativo 730/2011 di Gestione Fisco.**
- **i criteri sopra esposti valgono anche per i risultati contabili comunicati dai CAF con il Mod. 730-4 e 730/4 integrativo.**
- **I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.**

• **CONGUAGLIO A CREDITO**

Nell'eventualità che per qualsiasi motivo, entro il 31 dicembre 2011, l'Ufficio che gestisce la spesa non abbia potuto rimborsare in tutto od in parte al dipendente/pensionato le somme ad esso dovute, scaturenti dalla liquidazione del Modello 730/2011 (*sia presentato all'Inpdap sia ai CAF*), **deve astenersi dal continuare qualsiasi operazione nel 2011** comunicando, nel più breve tempo possibile, all'interessato gli importi residui.

- **Per i pensionati la comunicazione sopra indicata avverrà con invio centralizzato da Gestione Fisco. Le medesime comunicazioni saranno visibili agli operatori on-line nell'applicativo 730/2011 di Gestione Fisco.**

Al riguardo si ricorda che:

- **gli importi residui ancora a credito vanno comunicati all'interessato ed indicati dall'Istituto, quale sostituto d'imposta, nel CUD 2012 del contribuente;**
- al contribuente va, inoltre, comunicato che potrà indicare come eccedenza d'imposta gli importi evidenziati nel CUD 2012 come "credito IRPEF non rimborsato" nella dichiarazione dei redditi 730/2012 o UNICO 2012;

- se nel 2012 il contribuente non presenta dichiarazione, gli importi suddetti potranno essere utilizzati nella prima dichiarazione utile che dovrà, comunque, essere presentata al fine del recupero del credito;
- in caso di mancata indicazione nella dichiarazione, comunque, presentata nel 2012 del credito non recuperato proveniente dal Modello 730/2011, lo stesso credito sarà riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate a seguito di tempestiva istanza del contribuente;
- **i criteri sopra esposti valgono anche per i risultati contabili comunicati dai CAF con il Mod. 730-4.**

6. APPLICAZIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA AL CONGUAGLIO

Con la Circolare 16 del 28 luglio 2009, l’Istituto ha deciso di adottare un “*modus operandi*” il più vicino possibile alle esigenze dell’utenza e, quindi, di arrecare il minor disagio possibile a quei contribuenti che si trovano nella condizione di dover assolvere ad un considerevole versamento d’imposta a seguito della presentazione del Modello in oggetto.

Pertanto, adattando la procedura a suo tempo condivisa con l’Agenzia delle Entrate per il conguaglio fiscale, **in caso di incapacienza della pensione a seguito delle risultanze contabili del 730/2011**, si procederà come segue:

- a chi ha una pensione mensile **uguale o** minore di euro 1.168,57, si applica la ritenuta di 1/5 fino alla rata di dicembre (*inclusa la 13ma*);
- a chi ha una pensione mensile maggiore di euro 1.168,57, si rateizza l’importo a debito in misura pari alla rimanenza di pensione dopo aver salvaguardato l’importo mensile di euro 934,86 (*incluso l’importo della 13ma eccedente i 934,86 euro*).

Sulle rate disposte dall’Istituto sarà applicato, come previsto dalla norma, l’interesse mensile dello 0,33%.

Ove il debito non venga estinto entro il mese di dicembre 2011, **l’Istituto comunicherà** agli interessati l’importo residuale che dovrà essere versato direttamente dall’interessato all’Agenzia delle Entrate, tramite un Istituto di Credito o un Ufficio Postale, entro il 15 gennaio 2012.

Ogni pensionato interessato al versamento residuale riceverà dalla sede centrale, tramite elaborazione da Gestione Fisco, la relativa comunicazione, con annesso F24 pre-compilato con gli elementi necessari al versamento, entro il 15 dicembre 2011.

Agli interessati sarà inviata apposita lettera esplicitiva (*Allegati “C” e “D”*), nella quale è specificato che, in mancanza di una espressa domanda di revoca della rateizzazione, la rateizzazione stessa si intende accettata con tutti i conseguenti obblighi fiscali.

Se il pensionato non vuole la rateizzazione e desidera estinguere il suo debito in unica soluzione dovrà richiederlo presentando apposita domanda alla sede provinciale/territoriale di riferimento la quale dovrà immediatamente trattare l’istanza utilizzando l’apposito applicativo già messo, a tal fine, a disposizione dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi in “Ritenute 015/Rinuncia Salvaguardia Ritenuta 730”

dell'ambiente "Determinazione e Pagamento Pensioni". In tale caso verrà ripristinato il recupero in unica soluzione, detraendo, la quota già trattenuta (se già effettuata) con la rata di agosto.

Le modalità di rateizzazione sopra indicate non saranno applicate per i debiti compresi entro i 259 euro (trattenuta in un'unica soluzione nella pensione di agosto) e per chi ha già scelto in sede di dichiarazione la rateizzazione per il recupero del debito fiscale da 730 (cfr. **punto 4** della presente Nota).

7. ASSENZA DI RETRIBUZIONE e/o PENSIONE

Nell'eventualità che, prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, **sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, un'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione**, ovvero la sospensione/cessazione del pagamento della pensione si verificano le seguenti situazioni:

A) Conguaglio a debito del contribuente

Se l'assenza di retribuzione/**pensione** interviene prima delle operazioni di conguaglio a debito dell'assistito, l'Ufficio che gestisce la spesa non effettua alcuna operazione e comunica tempestivamente all'interessato gli importi risultanti dalla dichiarazione che dovranno essere versati direttamente da quest'ultimo alle scadenze previste con l'utilizzo del modello F24. Se l'assenza di retribuzione/**pensione** interviene durante il periodo in cui si stanno svolgendo le operazioni di conguaglio (*tra primo e secondo acconto e/o rateizzazioni*) gli importi residui saranno comunicati tempestivamente all'interessato che dovrà versarli direttamente alle scadenze previste con l'utilizzo del modello F24 allegato alla comunicazione. Nel caso in cui si tratti di **momentanea assenza** di retribuzione/**pensione** è consentito agli interessati di poter richiedere la trattenuta della somma a debito con l'applicazione degli interessi dello 0,40% mensile se il sostituto deve erogare loro emolumenti entro l'anno d'imposta.

- **Per i pensionati la comunicazione sopra indicata avverrà con invio centralizzato da Gestione Fisco e sarà allegato, alla comunicazione medesima, il modello di pagamento F24 pre-compilato. Le medesime comunicazioni saranno visibili agli operatori on-line nell'applicativo 730/2011 di Gestione Fisco.**

B) Conguaglio a credito del contribuente (esclusi i pensionati)

Se interviene l'assenza di retribuzione prima delle operazioni di conguaglio a credito dell'assistito, l'Ufficio che gestisce la spesa è tenuto ad operare i rimborsi spettanti anche con busta paga *ad hoc* anche in assenza di alcun trattamento.

C) Conguaglio a credito del contribuente pensionato

Se il **credito**, da assistenza fiscale Modello 730, **non può essere liquidato al pensionato entro l'anno** in cui è stata prestata assistenza per assenza della pensione **a seguito di motivazioni diverse dal decesso del pensionato** contribuente (*es.: momentanea sospensione del trattamento*) va indicato nel CUD e 770, dell'anno reddituale cui ci si riferisce, in modo da permettere al pensionato di recuperarlo l'anno successivo.

- **Per tal ragione, a fine anno, la Direzione Centrale Sistemi Informativi provvederà ad effettuare specifica comunicazione ai pensionati interessati. Le medesime comunicazioni saranno visibili agli operatori on-line nell'applicativo 730/2011 di Gestione Fisco.**

8. DECESSO DEL CONTRIBUENTE dipendente/pensionato

Il decesso del contribuente assistito dall'Istituto (*direttamente o indirettamente tramite CAF*) fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal **modello 730-3 (assistenza diretta)** o **modello 730-4 (assistenza indiretta tramite CAF)** del 2011.

Se il decesso del contribuente che ha richiesto l'assistenza fiscale è avvenuto prima dell'effettuazione del conguaglio contabile, **tenuto conto che il modello 730 presentato dal deceduto resta comunque valido a tutti gli effetti fiscali come avvenuta dichiarazione**, si possono verificare situazioni a debito ed a credito.

A - Conguaglio a debito

L'Ufficio che gestisce la spesa deve comunicare agli eredi, distintamente secondo le voci del 730-3 (*assistenza diretta*) o 730-4 (*assistenza indiretta tramite CAF*), l'ammontare delle somme non trattenute a seguito dell'intervenuto decesso del richiedente l'assistenza fiscale.

Tale comunicazione è obbligatoria anche nel caso di importi rateizzati, relativamente alle rate non ancora trattenute.

Nella comunicazione è opportuno indicare, oltre gli importi, anche la modalità di pagamento tramite mod. F24 ed il termine utile per l'assolvimento da parte degli eredi dei pagamenti di che trattasi. Si ricorda che il 3° comma dell'art. 65 del D.P.R. 600/1973 proroga di sei mesi in favore degli eredi tutti i termini pendenti alla data del decesso del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa.

Si rammenta che gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti (*art. 1 della legge 23/03/1977, n. 97, sostituita dalla legge 17/10/1977, n. 749*). Se il deceduto è un dipendente/pensionato che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati analitici che il sostituto d'imposta ha comunicato nel modello elaborato 730-3 e/o il CAF tramite il 730-4.

L'eventuale debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; su tali somme non vengono applicate le sanzioni per tardivo versamento. L'eventuale credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

- **Nel solo caso dei Pensionati INPDAP, a fine anno, la Direzione Centrale Sistemi Informativi provvederà ad effettuare specifica comunicazione agli eredi. Le medesime comunicazioni saranno visibili agli operatori on-line nell'applicativo 730/2011 di Gestione Fisco.**

B - Conguaglio a credito

Nel caso di conguaglio a credito, l'Ufficio che gestisce la spesa deve comunicare agli eredi, distintamente per voce, i relativi importi non conguagliati che dovranno essere indicati anche nella relativa certificazione (*modello CUD*) del deceduto.

E' opportuno specificare nella comunicazione che il predetto credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 600/1973.

In alternativa gli eredi possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

In caso di comunicazione agli eredi è opportuno precisare che, se vengono rilevate incongruenze nel modello 730 del deceduto, gli stessi possono presentare il modello UNICO 2011 persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.

- **Nel solo caso dei Pensionati INPDAP, a fine anno, la Direzione Centrale Sistemi Informativi provvederà ad effettuare specifica comunicazione agli eredi. Le medesime comunicazioni saranno visibili agli operatori on-line nell'applicativo 730/2011 di Gestione Fisco.**

9. EVENTI ECCEZIONALI

Si rammenta che, in assenza di specifici provvedimenti, i contribuenti che risiedono in territori colpiti da calamità naturali o da eventi eccezionali, qualora intendano avvalersi dell'assistenza fiscale per l'anno 2011 **devono rispettare gli ordinari termini di presentazione previsti.**

Si rammenta che le dichiarazioni presentate dagli assistiti ed i relativi prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto d'imposta fino al 31 dicembre 2013.

La presente Nota operativa è emanata d'intesa con la Direzione Centrale Previdenza, con la Direzione Centrale Risorse Umane, con la Direzione Centrale Comunicazione e con la Direzione Centrale Sistemi Informativi.

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

Dr. Giuseppe Beato



Allegato A

Per la compilazione del **modello F24** da parte dei contribuenti, si indicano nelle seguenti Tabelle i codici Tributo , i codici delle Regioni ed i codici dei Comuni, con preghiera di indicarli nelle **comunicazioni relative all'effettuazione dei versamenti a carico del contribuente e/o degli eredi.**

CODICI TRIBUTO (per versamento Irpef e Addizionali)

DESCRIZIONE TRIBUTO	Codice Tributo
Saldo Irpef	4001
Irpef Acconto – prima rata	4033
Irpef Acconto – seconda rata o unica	4034
Interessi per Irpef rateizzata	1668
Addizionale Regionale	3801
Interessi per Addizionale Regionale rateizzata	3805
Addizionale Comunale – Saldo per autoliquidazione	3844
Addizionale Comunale – Acconto per autoliquidazione	3843
Interessi per Addizionale Comunale rateizzata	3857
CODICI CATASTALI COMUNI (per Addizionali Comunali) Ai fini dell'individuazione del Codice Catastale del Comune da indicare nel Modello F24 consultare (<i>ctrl+clic mouse</i>) il sito: http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/sceltaregione.htm	

CODICI REGIONI E PROVINCE AUTONOME (per Addizionale Regionale)

REGIONE	Codice	REGIONE	Codice
ABRUZZO	01	MOLISE	12
BASILICATA	02	PIEMONTE	13
BOLZANO	03	PUGLIA	14
CALABRIA	04	SARDEGNA	15
CAMPANIA	05	SICILIA	16
EMIL. ROM.	06	TOSCANA	17
FRI VEN GIU	07	TRENTO	18
LAZIO	08	UMBRIA	19
LIGURIA	09	V. D'AOSTA	20
LOMBARDIA	10	VENETO	21
MARCHE	11		



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

....., lì.....

Gentile signora/e,

con la rata di pensione di agosto 2011 questo Istituto ha provveduto a liquidare quanto da Lei dovuto all'Erario a seguito della presentazione della sua dichiarazione dei redditi Modello 730/2011.

Da questa operazione è risultato un debito complessivo a suo carico di €

Dal Modello da Lei presentato non è stata rilevata la scelta di rateizzare tale importo; l'Inpdap, per non recarle una situazione di disagio a seguito dell'immediato recupero dell'intera somma, ha rateizzato il suo debito a partire dalla rata di agosto 2011.

La trattenuta mensile sarà pari ad un quinto della sua pensione e proseguirà nei prossimi mesi fino ad estinzione del debito.

Esempio: su una pensione di 1.168,57 euro al mese vengono tolti 233,71 euro (un quinto) e messi in pagamento 934,86 euro.

Nel caso in cui con la rata di pensione di dicembre 2011 (comprensiva della tredicesima mensilità) non fosse completamente azzerato il suo debito scaturito dalla presentazione del Modello 730, lei dovrà provvedere, entro il 15 gennaio 2012 (art. 23 DPR 29 settembre 1973, n. 600) a pagare direttamente la somma residua all'Agenzia delle Entrate.

A tal fine, entro il 15 dicembre 2011, le sarà comunicato l'eventuale debito residuo e le verrà inviato il Modello F24, precompilato con l'importo dovuto, da presentare direttamente presso un Istituto di Credito o presso un Ufficio Postale.

A partire dalla rata di settembre sarà calcolato l'interesse di legge nella misura dello 0,33% mensile sulle somme rateizzate.

Se lei non intende usufruire della rateizzazione e vuole estinguere il suo debito in unica soluzione dovrà darne comunicazione scritta a questa sede che opererà in tal senso sulla prima rata utile di pensione.

Con l'accettazione, anche tacita di questa lettera, Lei autorizza l'Inpdap a procedere al recupero del debito da Modello 730 secondo la rateizzazione sopra indicata.

Per ogni ulteriore chiarimento può rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) delle sedi INPDAP e al Call Center "Pronto Inpd@p" al numero gratuito 800-10-5000.

IL DIRETTORE DELLA SEDE

Inpdap – Sede provinciale di
Via Tel.
www.inpdap.gov.it



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

....., lì.....

Gentile signora/e,

con la rata di pensione di agosto 2011 questo Istituto ha provveduto a liquidare quanto da lei dovuto all'Erario a seguito della presentazione della sua dichiarazione dei redditi Modello 730/2011.

Da questa operazione è risultato un debito complessivo a suo carico di €

Dal Modello da Lei presentato non è stata rilevata la scelta di rateizzare tale importo; l'Inpdap, per non recarle una situazione di disagio a seguito dell'immediato recupero dell'intera somma, ha rateizzato il suo debito a partire dalla rata di agosto 2011.

Le sarà comunque garantito, da agosto, il pagamento di un importo mensile netto di € 934,86 pari al doppio della pensione minima Inps, salvo che nel frattempo non vi siano modificazioni dell'importo della pensione dovute ad altra causa.

Nel caso in cui con la rata di pensione di dicembre 2011 (comprensiva della tredicesima mensilità) non fosse completamente azzerato il suo debito scaturito dalla presentazione del Modello 730, lei dovrà provvedere, entro il 15 gennaio 2012 (art. 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600) a pagare direttamente la somma residua all'Agenzia delle Entrate.

A tal fine, entro il 15 dicembre 2011 le sarà comunicato l'eventuale debito residuo e le verrà inviato il Modello F24, precompilato con l'importo dovuto, da presentare direttamente presso un Istituto di Credito o presso un Ufficio Postale.

A partire dalla rata di settembre sarà calcolato l'interesse di legge nella misura dello 0,33% mensile sulle somme rateizzate.

Se lei non intende usufruire della rateizzazione e vuole estinguere il suo debito in unica soluzione dovrà darne comunicazione scritta a questa sede che opererà in tal senso sulla prima rata utile di pensione.

Con l'accettazione anche tacita di questa lettera, Lei autorizza l'Inpdap a procedere al recupero del debito da Modello 730 secondo la rateizzazione sopra indicata.

Per ogni ulteriore chiarimento può rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) delle sedi INPDAP e al Call Center "Pronto Inpd@p" al numero gratuito 800-10-5000.

IL DIRETTORE DELLA SEDE

Inpdap – Sede provinciale di
Via Tel.
www.inpdap.gov.it